

Causa T-329/00

Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH contro Commissione delle Comunità europee

«Dazi doganali — Importazione di carne bovina proveniente dall'America del Sud — Art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1430/79 —
Domanda di sgravio dei dazi all'importazione — Diritti della difesa —
Situazione particolare»

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 febbraio 2003 II- 291

Massime della sentenza

1. *Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione — Art. 13 del regolamento n. 1430/79 — Potere decisionale della Commissione — Diritto dell'operatore economico interessato di essere sentito [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79, art. 13]*

2. *Diritto comunitario — Principi — Diritti della difesa — Procedimento amministrativo per lo sgravio dai dazi all'importazione — Obbligo della Commissione di rendere di propria iniziativa accessibili all'interessato tutti i documenti presi in considerazione a suo carico — Insussistenza — Obbligo dell'interessato di chiederne la comunicazione — Obbligo di diligenza*
(Art. 255 CE; regolamento del Consiglio n. 1430/79, art. 13)
3. *Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione — Rispetto dei diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Limiti — Documenti di carattere riservato — Diritto di fare fotocopie — Esclusione*
(Regolamento del Consiglio n. 1430/79, art. 13)
4. *Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione — Art. 13 del regolamento n. 1430/79 — Portata — «Situazione particolare» — Nozione — Potere decisionale della Commissione — Modalità di esercizio*
(Regolamento del Consiglio n. 1430/79, art. 13)
5. *Tariffa doganale comune — Contingenti tariffari comunitari — Applicazione da parte della Commissione — Obblighi nell'ambito della collaborazione con gli Stati membri*
[Art. 211 CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1468/81, art. 14 bis]

1. Il rispetto del diritto al contraddittorio dev'essere garantito nell'ambito dei procedimenti di sgravio di dazi all'importazione, tenuto conto in particolare del potere discrezionale di cui dispone la Commissione quando adotta una decisione in applicazione della clausola generale di equità prevista dall'art. 13 del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione.
2. Nell'ambito di un procedimento amministrativo in materia di sgravi di dazi all'importazione, il principio del rispetto dei diritti della difesa implica unicamente che l'interessato possa illustrare utilmente le proprie opinioni sugli elementi, ivi compresi i documenti, che la Commissione, nel fondare la propria decisione, abbia contestato all'interessato medesimo. Tale principio non esige pertanto che la Commissione consenta, di propria iniziativa, l'accesso a tutti i documenti eventualmente connessi con il caso di specie sottoposto al suo esame nell'ambito di una domanda di sgravio. Incombe all'interessato, ove ritenga che tali documenti siano utili al fine di dimostrare l'esistenza di una situazione

(v. punto 45)

particolare e/o la mancanza di negligenza manifesta o di manovra fraudolenta da parte sua, chiedere l'accesso ai documenti stessi ai sensi delle disposizioni emanate dalle istituzioni sulla base dell'art. 255 CE.

fascicolo si limita, per quanto riguarda i documenti riservati, all'accesso ad una versione o ad una sintesi non riservata dei documenti di cui trattasi.

(v. punto 59)

Infatti, il principio del rispetto dei diritti della difesa, se pone a carico della Commissione taluni obblighi procedurali, implica parimenti una reale diligenza da parte dell'interessato. Pertanto, incombe a quest'ultimo, ove ritenga che il proprio diritto di difesa non sia stato o non sia stato sufficientemente rispettato nell'ambito del procedimento amministrativo, adottare le misure necessarie al fine di porvi rimedio o, quanto meno, far presente tale circostanza in tempo utile all'amministrazione competente.

(v. punti 46-47)

3. Il diritto di accesso al fascicolo nell'ambito di un procedimento di sgravio di dazi all'importazione non comporta, per l'impresa interessata, il diritto di fotocopiare documenti riservati. Un interessato non ha, in via di principio, neanche il diritto di consultare integralmente documenti riservati. In genere il suo diritto di accesso al

4. L'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, a norma del quale il debitore che dia prova, da una parte, dell'esistenza di una particolare situazione e, dall'altra, della mancanza di negligenza manifesta o di simulazione da parte sua ha diritto allo sgravio dei dazi doganali, costituisce una clausola generale di equità, destinata ad essere applicata quando le circostanze che caratterizzano il rapporto tra l'operatore economico e l'amministrazione sono tali che non sarebbe equo accollare a detto operatore un pregiudizio che di regola non avrebbe subito.

L'esistenza di una situazione particolare è accertata qualora emerga dalle circostanze del caso specifico che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano una stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, non avrebbe subito il pregiudizio connesso alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali.

La Commissione deve valutare l'insieme dei dati di fatto rilevanti al fine di determinare se le circostanze del caso di specie costituiscano una situazione particolare ai sensi del predetto art. 13, n. 1. Nonostante la Commissione goda di un potere discrezionale a tal riguardo, essa deve esercitare questo potere ponendo realmente a confronto, da un lato, l'interesse della Comunità a garantire il rispetto delle disposizioni doganali e, dall'altro, l'interesse dell'importatore in buona fede a non subire danni che vadano oltre l'ordinario rischio commerciale. Di conseguenza, nell'esame della giustificazione della richiesta di sgravio, la Commissione non può limitarsi a tener conto della condotta degli importatori, ma deve del pari valutare l'incidenza del proprio comportamento e del comportamento delle autorità doganali nazionali sulla situazione creatasi.

(v. punti 61-62, 64, 71)

5. Ai sensi dell'art. 211 CE e del principio di buona amministrazione, la Commissione ha l'obbligo di garantire una corretta applicazione dei contingenti doganali comunitari. Al fine di rispettare quest'obbligo essa è tenuta non

solo a trasmettere tempestivamente le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 14 bis del regolamento n. 1468/81, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola, alle autorità degli altri Stati membri, ma anche a sorvegliare che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti da questa disposizione. Infatti, il ruolo della Commissione non può essere ridotto alla trasmissione passiva delle informazioni che le autorità competenti di uno Stato membro decidono di comunicarle. Pertanto, allorché le autorità di uno Stato membro hanno informato la Commissione della scoperta di titoli di importazione e/o di estratti di titoli di importazione falsificati, spetta alla Commissione raccogliere, nel più breve termine, presso le autorità dello Stato membro da cui sembrano provenire i titoli ed estratti falsificati, tutte le informazioni che possono facilitare la scoperta di altri documenti falsificati. La Commissione è tenuta a comunicare tempestivamente alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni così raccolte.

(v. punti 89, 109)